

**DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025**  
**223/2025/R/COM**

**PROROGA DELLA REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 501/2014/R/COM**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1341<sup>a</sup> riunione del 27 maggio 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE;
- la direttiva 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica;
- il regolamento 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: il decreto-legge 152/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);

- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: decreto-legge 181/23), come convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2025, n. 60 (in G.U. 29/04/2025, n. 98) (di seguito: DL bollette);
- il Quadro strategico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il triennio 2022-2025, approvato con la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l’Allegato A, recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com recante approvazione del Glossario della Bolletta 2.0 (di seguito: il Glossario della Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e, in particolare, l’Allegato A, recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” come successivamente modificati e integrati (TIF);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” come da ultimo modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 17 febbraio 2021, 53/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2023, 516/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (TIT 2024-27)”, nonché l’Allegato B recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (TIME 2024-27)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2024, 262/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com) e, in particolare, l’Allegato A, recante “La bolletta dei clienti finali di energia” (di seguito anche: nuova disciplina) come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 13 maggio 2025, 204/2025/R/com.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera *h*)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo *“la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali”* (articolo 2, comma 12, lettera *l*));
- a tali competenze sono riconducibili gli interventi adottati dall’Autorità volti ad assicurare e rafforzare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse in bolletta a tutela del cliente finale, anche in considerazione del superamento della tutela di prezzo come stabilito dalla legge 124/17.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese, a cui hanno fatto seguito le microimprese, per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato il 1° luglio 2024;
- la stessa legge ha demandato, tra l’altro, all’Autorità di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un *“servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
- l’articolo 11 del decreto legislativo 210/21, come novellato dal decreto-legge 181/23 e dal decreto-legge 19/23, ha previsto che, *“a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”*, i clienti domestici classificati come vulnerabili abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell’ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall’Autorità;
- nelle more dell’adozione delle *“misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica”*, richiamate sopra, il decreto-legge 152/21 ha previsto che ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di maggior tutela;
- da ultimo, il DL bollette ha disposto che il servizio di vulnerabilità sia operativo a una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele gradualità di cui alla legge 124/17, ossia il 31 marzo 2027;

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 315/2024/R/com, l’Autorità ha approvato “*La bolletta dei clienti finali di energia*”, riformando profondamente le precedenti previsioni in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione con l’obiettivo di rendere le bollette dei clienti finali più semplici, comprensibili e uniformi; tale nuova disciplina si sostituisce integralmente alla precedente regolazione di cui alla Bolletta 2.0;
- i nuovi criteri e gli obblighi previsti dalla nuova disciplina si applicano, a partire dall’1° luglio 2025, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio di gas naturale domestici, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha esteso l’ambito di applicazione de “La bolletta dei clienti finali di energia” rispetto a quello definito per la Bolletta 2.0, ricomprendendo, oltre al mercato libero, il servizio a tutele graduali, il servizio di tutela della vulnerabilità, e il servizio di vulnerabilità, (rispettivamente per il settore del gas naturale e per il settore dell’energia elettrica), e, a partire dalla sua operatività, anche il servizio di ultima istanza gas a partire dalle prossime assegnazioni relative all’anno termico 2025-2026, nonché le forniture destinate alle amministrazioni pubbliche;
- dall’ambito di applicazione è stato, invece, espressamente escluso il servizio di maggior tutela, ciò in considerazione dell’incompatibilità delle tempistiche di entrata in vigore della nuova disciplina con il termine previsto dall’allora vigente quadro normativo per la rimozione dello stesso servizio; in particolare, al momento dell’approvazione della nuova disciplina era ragionevole attendersi sulla base del quadro normativo allora vigente, che il servizio di vulnerabilità – che, per i clienti vulnerabili, una volta operativo, sostituirà quello della maggiore tutela - potesse essere attivato già nel corso del 2025; l’Autorità aveva pertanto ritenuto opportuno non richiedere agli esercenti del servizio della maggiore tutela importanti investimenti di adeguamento ai sistemi di fatturazioni, con conseguenti incrementi dei costi per i clienti finali, per un servizio che sarebbe stato rimosso da lì a pochi mesi;
- alla luce delle disposizioni del DL bollette, il termine per l’entrata in esercizio del predetto servizio di vulnerabilità non potrà essere antecedente a marzo 2027, con la conseguente proroga del servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili;
- in conseguenza di quanto delineato sopra, pertanto, a partire dal 1° luglio 2025 per il servizio di maggior tutela non risulterebbe applicabile né la nuova disciplina, né tantomeno la precedente regolazione della Bolletta 2.0, e si verrebbe a creare un vuoto regolatorio per quanto concerne la trasparenza dei documenti di fatturazione per il servizio in parola.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario, alla luce del mutato contesto normativo di riferimento, da ultimo novellato dal DL bollette, intervenire al fine di garantire un quadro regolatorio chiaro e inequivocabile in materia di trasparenza di documenti di fatturazione a beneficio sia dei clienti finali vulnerabili attualmente serviti nell'ambito del servizio della maggiore tutela, sia degli esercenti del medesimo servizio, fermo restando gli obiettivi dell'Autorità di tutela dei clienti finali vulnerabili, nonché quelli volti al contenimento dei costi in capo agli esercenti;
- sia, pertanto, opportuno, in ragione della natura transitoria del predetto servizio, nelle more della definizione del servizio di vulnerabilità, prorogare la regolazione della Bolletta 2.0, oltre al 1° luglio 2025 esclusivamente per il servizio di maggiore tutela e, conseguentemente, la validità dei correlati ulteriori strumenti di trasparenza della Bolletta 2.0 sviluppati dall'Autorità, quali in particolare, il Glossario di cui alla deliberazione 200/2015/R/com e la Guida alla lettura e i disciplinati obblighi ad essi inerenti

**DELIBERA**

1. di modificare la deliberazione 315/2024/R/com come segue:
  - al punto 2., la lettera b. è sostituita con la seguente:  
*“b. le disposizioni di cui alla deliberazione 501/2014/R/com e in particolare al suo Allegato A trovano applicazione al solo servizio di maggior tutela;”*;
2. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 315/2024/R/com, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*